

DETERMINA N. 3/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA
COMMSCON ITALIA S.R.L. NEI CONFRONTI DELLA GESTIONE
GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA IN MATERIA DI
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER
L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI
CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS E DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2016**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*, ed, in particolare, l’art. 23;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la nota del 15 aprile 2019, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 166952, con la quale la società CommsCon Italia S.r.l. (di seguito *CommsCon*) ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la *Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea*, ai sensi del *Regolamento* e del *Decreto*;

VISTA la comunicazione con cui, in data 8 maggio 2019, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità, con nota protocollo n. 19805 ha convocato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del *Regolamento*, la società istante e la *Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea* (nel seguito congiuntamente denominate le *Parti*) in udienza per il giorno 27 maggio 2019 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando la *Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea* al deposito delle proprie controdeduzioni fino a tre giorni lavorativi prima dell'udienza di comparizione;

VISTA la nota del 22 maggio 2019, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 221276, con cui la *Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea* ha inviato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di *CommsCon*;

VISTA la nota del 22 maggio 2019, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 221566, con cui *CommsCon* ha integrato la propria istanza;

VISTO il verbale dell'udienza del 27 maggio 2019;

VISTA la nota del 20 giugno 2019, acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 269736, con la quale *CommsCon* ha rinunciato alla propria istanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 22, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra *CommsCon Italia S.r.l.* e la *Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea*, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi del *Regolamento*, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del presente provvedimento di archiviazione, ciascuna delle *Parti* può proporre opposizione alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella